

DISCIPLINA IGIENICA

DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 283/1962, approvato con d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 79 in data 18 ottobre 1980;

RENDE NOTO

le principali disposizioni contenute nella citata legge 30 aprile 1962, n. 283:

- 1) Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione (Art. 1).
- 2) I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare, sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione, a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonché le altre indicazioni prescritte (Art. 8).
- 3) Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito della prescritta idoneità sanitaria. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche.

È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, personale non munito della prescritta idoneità sanitaria (Art. 14).

Inoltre a norma del regolamento approvato con d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327:

- 1) Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria preventiva i mezzi adibiti al trasporto di sostanze alimentari (Art. 43 e seguenti).
- 2) È soggetto a particolare disciplina l'impiego di materie coloranti nella produzione di sostanze alimentari (Art. 54 e seguenti).
- 3) È soggetto a particolare disciplina l'impiego di additivi, aromatizzanti, surrogati o succedanei di sostanze alimentari (Art. 58 e seguenti).
- 4) Sono fissate le prescrizioni per le etichette delle sostanze alimentari (Art. 64 e seguenti).

Gli interessati, per maggiori chiarimenti, dovranno rivolgersi ai competenti uffici sanitari.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li **11 MAR. 2010**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ten. Enrico Fiori